

## **Sfalcio anticipato - prati sfruttati in modo poco intensivo e prati estensivi**

La Sezione dell'agricoltura, dopo aver sentito l'Ufficio protezione della natura, nell'ambito delle sue competenze previste all'art. 1 del Regolamento 23 dicembre 2003 sull'agricoltura, all'art. 45 cpv. 2 bis e art. 46 cpv. 3 dell'Ordinanza 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD), autorizza lo sfalcio anticipato a partire dal **1° luglio** dei prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo **nelle regioni di montagna III e IV**

Sono esclusi da questa autorizzazione:

1. le superfici site in biotopi (zone nucleo) soggetti a vincoli secondo la Legge sulla protezione della natura e del paesaggio;
2. le superfici oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con l'Ufficio protezione della natura.

Per le superfici come ai punti 1 e 2, eventuali deroghe devono essere richieste per iscritto alla Sezione dell'agricoltura, 6501 Bellinzona, che consulterà l'Ufficio protezione natura. Nella domanda va precisata l'ubicazione dell'oggetto con il nome del Comune, il numero della particella, le coordinate o un piano di localizzazione, oltre ai dati dell'azienda richiedente.

Si prega di inoltrare simili richieste solo per casi giustificati, ossia superfici con una forte presenza d'infestanti non autoctone.